

## **Disciplinare**

### **1. OBIETTIVO**

In un'ottica di diversificazione e di integrazione dei redditi aziendali ed in considerazione della necessità/opportunità di coinvolgere il mondo agricolo nella produzione di energia da fonti rinnovabili, il presente bando si pone l'obiettivo di promuovere la realizzazione di un impianto a biogas caratterizzato da :

- Potenza nominale fino a 300 kW
- Utilizzo prevalente (minimo 70 %) o esclusivo di sottoprodotti, così come elencati nella Tabella 1.A del decreto 11 luglio 2012 (Decreto Rinnovabili)
- Cogenerazione, vale dire utilizzazione del calore di risulta dal ciclo di raffreddamento del motore alimentato a biogas a beneficio dell'azienda o di soggetti terzi.

### **2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO**

Possono presentare domanda le imprese e le società che possiedono i seguenti requisiti:

A. impresa individuale:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti");
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

B. società agricola:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole");
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

C. società cooperativa:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;

D. impresa associata:

le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio - sezione speciale "Imprese agricole" o sezione "coltivatori diretti" oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni indicati ai successivi paragrafi 19.1 e 19.2

Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

### **3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO**

A. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, tra cui quella legata alla gestione degli effluenti di allevamento, comprovandone l'osservanza tramite autocertificazione;

B. garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda (igiene e sicurezza: D.Lgs. 81/2008; fitofarmaci: D.Lgs 194/95, D.P.R. 290/01; macchine, impianti e attrezzature D.P.R. 459/96) e successive modifiche e integrazioni.

La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL;

### **4. INTERVENTI AMMISSIBILI**

E' ammissibile l' intervento per la realizzazione di un impianto per la produzione e l'utilizzo di biogas di potenza nominale inferiore/uguale a 300 kW.

Il valore minimo di spesa ammissibile è quantificato in euro 300.000,00. Al di sotto di detta soglia non vengono considerate valide le richieste di contributo.

#### **4.1 DATA DI INIZIO DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi devono essere sostenuti dopo la data di presentazione della domanda.

Il beneficiario, tuttavia, può iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

Le date di avvio cui far riferimento sono:

- per la realizzazione di opere, la data di inizio lavori comunicata dal Direttore dei Lavori al Comune;
- per l'acquisto delle dotazioni e degli impianti, la data delle fatture d'acquisto.

#### **4.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI**

Sono escluse dal finanziamento le spese per i seguenti interventi:

- A. acquisto terreni;

- B. acquisto fabbricati;
- C. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate;
- D. acquisto di apparecchiature e strumentazioni informatiche usate o non direttamente connesse agli interventi di cui al precedente punto 4;
- E. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni;

## 5. TIPOLOGIA DI AIUTO

L'aiuto viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale che verrà liquidato in un'unica soluzione ad impianto realizzato previo collaudo operato da personale della Provincia di Mantova.

### 5.1 A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

L'aiuto è concesso con un contributo pubblico massimo di euro 160.000,00.

Detta incentivazione è compatibile con il dl 11 luglio 2012 i cui meccanismi di incentivazione sono compatibili con le disposizioni di cui all'art. 26 del dlgs n.28 del 2011.

## 6.0 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Al fine di stilare una graduatoria di merito vengono considerati i seguenti parametri e relativi punteggi:

Indicatori	Valori minimi e massimi per l'ammissione		Punteggio massimo	Assegnazione punteggi
	Min	Max		
1.1 Potenza nominale dell'impianto biogas (kW)	50 kW	300 kW	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ =&gt;50 e &lt;= 75 : 10 punti</li> <li>▪ &gt; 75 e &lt;= 100: 8 punti</li> <li>▪ &gt; 100 e &lt;= 150: 6 punti</li> <li>▪ &gt; 150 e &lt;= 200: 4 punti</li> <li>▪ &gt; 200 e &lt;= 300: 2 punti</li> </ul>
1.2 Composizione materiali in ingresso al digestore (%)	70 %(in peso) Sotto-prodotti (SOP) <sup>1</sup>	100% sotto prodotti di origine biologica (SOP)  30% (in peso) Prodotti di Origine Biologica <sup>2</sup> (POB)	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOP =&gt; 70 % e &lt;= 80 % POB =&lt; 30 % e =&gt; 20 % : <u>punti 5</u></li> <li>▪ SOP &gt; 80 % e &lt;= 90 % POB =&lt;20 % e =&gt; 10 % : <u>punti 8</u></li> <li>▪ SOP &gt; 90 % e &lt;= 100 % POB =&lt; 10 % e =&gt; 0 % : <u>punti 10</u></li> </ul>
1.3 Cogenerazione ( al netto del recupero termico per il digestore)			5	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sì = 5 punti</li> <li>▪ No = 0 punti</li> </ul>
1.4 Distanza massima di approvvigionamento della biomassa	<= 5 km	<= 30 km	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ &lt;= 5 km :10 punti</li> <li>▪ &gt; 5 km e &lt;= 10 km : 6 punti</li> <li>▪ &gt; 10 km e &lt;= 30 km: 2 punti</li> <li>▪ &gt; 30 km : 0 punti</li> </ul>

<sup>1</sup> V. Tabella 1A del decreto rinnovabili dell' 11 luglio 2012 riportante l'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas

<sup>2</sup> Prodotti derivati da coltivazioni dedicate a scopo energetico (es., insilato di mais, sorgo, ecc...)

## **7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **7.1 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA**

Le domande possono essere presentate fino al 15.02.2013.

### **7.2 A CHI INOLTARE LA DOMANDA**

La domanda deve essere inviata per via cartacea alla Provincia di Mantova Settore Ambiente Pianificazione Territoriale Autorità Portuale – Servizio Inquinamento, Piano Rifiuti, Energia - via Don Maraglio 4 – 46100 Mantova

### **7.3 COME PRESENTARE LA DOMANDA**

Il plico contenente la documentazione deve essere inviato a mezzo posta raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

**Provincia di Mantova**  
**SETTORE AMBIENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AUTORITA' PORTUALE**  
**Servizio Inquinamento, Piano Rifiuti, Energia**  
**Via Don Maraglio, 4**  
**46100 Mantova**

oppure recapitata a mano al seguente indirizzo:

**Provincia di Mantova**  
**URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico**  
**Via Don Maraglio, 4**  
**46100 Mantova**

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa e recanti la seguente dicitura:  
“BANDO DI GARA PER IL COFINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA FORNITURA E  
INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO A BIOGAS DI PICCOLA TAGLIA - “NON DEVE  
ESSERE APERTO DAL SERVIZIO DI PROTOCOLLO” (potenza fino a 300 kW)

Non saranno accettate domande incomplete della documentazione sopra esposta.

## **8.0 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Per essere ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare la seguente documentazione:

- a. copia cartacea della domanda firmata in originale e relativi allegati richiesti (v. allegato C) con fotocopia di documento di identità;
- b. progetto e il computo metrico analitico estimativo preventivo delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredati dai disegni relativi alle opere in progetto;
- c. Entro un anno dall'aggiudicazione del finanziamento, copia del provvedimento autorizzativo secondo lo schema indicato dalla Delibera di Giunta della Regione Lombardia del 18 aprile 2012 - n. IX/3298 “*Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia*”. Eventuali deroghe alla

succitata scadenza dovranno essere validamente motivate e verranno sottoposte all'insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice.

d. autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:

- autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente sia un soggetto diverso, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
- per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento.

## **8.1 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

### **8.1.1 Errore sanabile o palese**

Nel caso di presentazione di domande con errori sanabili o palesi la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni continuativi, per la presentazione delle correzioni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia possono essere corretti in qualsiasi momento.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro **20 giorni continuativi** dalla data di presentazione della domanda.

A tale proposito si considerano sanabili i seguenti errori:

- gli errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- l'incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);

In questi casi la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

### **8.1.2 Documentazione incompleta**

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a n. 20 giorni continuativi.

Nel caso in cui la domanda sia priva di documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda, comunicandola al richiedente.

### **8.1.3 Documentazione integrativa**

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

## **9. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA**

- L'istruttoria della domanda è affidata alla Provincia e prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:
- la verifica della affidabilità del richiedente;
- la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- la verifica della conformità del programma di investimento
- la verifica della ragionevolezza delle spese proposte,
- l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 6;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, atto che conclude l'istruttoria.

## **10.1 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA AL RICHIEDENTE**

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

Il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo 10.2.

## **10.2 RICHIESTA DI RIESAME**

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e della ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

## **11. COMPLETAMENTO DELLE ISTRUTTORIE E GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI**

La Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame con la modalità di cui al precedente paragrafo, completa l'istruttoria delle domande ricevute.

La Provincia, sulla base della data di presentazione delle domande approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente.

## **12. PERIODO DI VALIDITA' DELLE DOMANDE**

La durata di validità delle domande istruite positivamente ma non finanziate è pari a 18 mesi computati a partire dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione a finanziamento in cui la domanda compare per la prima volta.

## **13. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi devono essere realizzati entro e non oltre 18 mesi dalla comunicazione di ammissibilità al finanziamento.

## **14. PROROGHE**

La Provincia, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga di sei mesi.

## **15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO**

### **15.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare:

- modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- cambio della sede dell'investimento;
- cambio del beneficiario;

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare alla Provincia un'apposita domanda corredata di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non venga autorizzata.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

## **15.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%**

Se la variazione rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo – e nel limite di € 15.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante alla Provincia.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta.

## **16.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI**

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati realizzati/acquistati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera o comunque in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 15.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, le altre eventuali prescrizioni.

La Provincia, a seguito dei controlli effettuati, autorizza il saldo.

## **17. PRONUNCIA DI DECADENZA DAL CONTRIBUTO**

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate dalla Provincia nell'ambito dell'attività di controllo: amministrativo, in loco o ex post;
2. rinuncia da parte del beneficiario.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale dal contributo, prevede l'invio all'interessato del provvedimento di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Il provvedimento descrive le irregolarità riscontrate, costituisce comunicazione di avvio del

procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non **oltre 15 giorni dalla data di ricevimento**.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni il provvedimento assume carattere definitivo.

Nel caso in cui siano presentate controdeduzioni, il **riesame** dei presupposti della decadenza è da compiersi **entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni** mediante accertamento (ad esempio: verifica documentale, sopralluoghi e/o ispezioni regolarmente verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato).

## **18. RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

### **18.1 RECESSO DAGLI IMPEGNI (RINUNCIA)**

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso comporta la decadenza totale .

### **18.2 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO DEL BENEFICIARIO**

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti **può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo ed** implica l'apertura di un nuovo procedimento.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

## **19. IMPEGNI**

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dai benefici concessi.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore, purché le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle.

### **19.1 IMPEGNI ESSENZIALI**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in loco";
2. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni continuativi;
3. inviare la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa;
4. realizzare il programma d'investimento nei tempi previsti e concessi con eventuali proroghe, nel rispetto delle finalità, della natura e condizioni di esecuzione del progetto approvato ed in conformità agli obblighi previsti dalla normativa vigente, fatti salvi i previsti casi di forza maggiore;
5. non cedere o rilocalizzare l'attività produttiva collegata agli investimenti realizzati nei 10 anni a partire dalla data di comunicazione di erogazione del saldo;
6. impiegare i contributi concessi nel rispetto ed in coerenza con quanto previsto dal programma di investimenti approvato o delle varianti concesse;

7. comunicare alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione;
8. non cedere o rilocalizzare l'attività produttiva collegata agli investimenti realizzati nei 10 anni a partire dalla data di comunicazione di erogazione del saldo;
9. realizzare un investimento, superiore al valore minimo di spesa ammissibile, che risponda a requisiti di funzionalità e completezza
10. concludere i lavori e/o acquistare le dotazioni entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
11. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, di aspetti di particolare rilevanza (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale fisse e portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi). Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province;
12. non percepire, per il medesimo investimento, ulteriori finanziamenti pubblici di origine nazionale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi.

## **19.2 IMPEGNI ACCESSORI**

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Di seguito sono elencati gli impegni accessori:

1. provvedere all'adeguamento, dalla data di presentazione della domanda, alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori. Il mancato adeguamento è documentato da esito negativo a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva presso le aziende agricole ed è segnalato alle Province.

## **20. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ**

I dati acquisiti dal beneficiario vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".